

Parrocchia Oratorio Nostra Signora del Latte Dolce

Raccomandazioni e atteggiamenti per la prevenzione e gestione
del bullismo/cyber-bullismo nel centro giovanile

INDICE

1. Premessa e obiettivo (pg.2)

Cosa è, perché è nata, e qual è l'obiettivo della P.A.V.

2. Definizione di: “Bullismo e Cyber-bullismo” (pg. 3-4)

Le differenze tra i due fenomeni.

3. Soggetti del Bullismo e del Cyber-bullismo (pg. 5-6)

Chi partecipa a questi fenomeni e le varie tipologie degli attori coinvolti.

4. Ruoli, compiti, prevenzione e responsabilità (pg.7)

Chi e come agisce concretamente all'interno del centro giovanile.

5. Normativa (pg.8-9)

I riferimenti alla Normativa italiana.

6. Comportamenti da adottare in presenza di Bullismo e Cyber-bullismo

(pg. 10-11)

Gli atteggiamenti da attivare per prevenire e/o contrastare i fenomeni.

7. Scheda di segnalazione (pg. 12)

Strumento utile per ricevere le segnalazioni.

1) PREMESSA

L'espansione dei fenomeni di bullismo, cyberbullismo e sexting, sono sempre più presenti al giorno d'oggi nella nostra società. Questo fa sì che si verifichi un'importante abbassamento della fascia d'età coinvolta ed un incremento della violenza di gruppo. A tal proposito si è ritenuto fondamentale creare il documento "**P.A.V.**" (**policy antiviolenza**), che permette a tutti i frequentanti dell'oratorio di visionarlo, consultarlo e comprendere il proprio "ruolo"; per essere protetti, tutelati ed aiutati nel contrastare questi fenomeni.

Questo documento **nasce** con l'intento di creare un ambiente sicuro ed educativo, infatti la "P.A.V." viene applicata in tutte le diverse realtà del nostro oratorio.

Come far sì che l'ambiente sia sicuro e educativo? **Usandola** per prevenire o agire tempestivamente al manifestarsi del fenomeno. **Servirà** a rendere l'oratorio e tutte le sue realtà una comunità prosociale ed orientata al convivere meglio con il prossimo.

Inoltre, **verrà utilizzata**, come detto prima, per consultare e capire:

- I vari ruoli;
- Le problematiche;
- I comportamenti da riconoscere;
- Contattare i referenti dell'ambiente in cui avviene la vicenda.

Quali sono le realtà che comprende il nostro centro giovanile?

- IL CORTILE: campo da basket, parco giochi, scacchiera, sala giochi interna, teatro, campo di calcetto (escluso durante le ore degli allenamenti della società di calcio).
- ASD P.G.S. Don Bosco Calcio a 5
- Catechismo
- Ballo (aggiungere nome)
- P.G.S. GIOINS
- Gruppo Caritas

Dunque, **l'obiettivo** che la "P.A.V." si pone, è quello di neutralizzare ogni forma di bullismo e discriminazione che avviene all'interno della nostra comunità. Per rendere i giorni trascorsi in nostra compagnia sicuri, tranquilli e pieni di allegria.

2.1) DEFINIZIONE BULLISMO

Ostentazione di presunta capacità o abilità, banale, indisponente e rischioso modo di distinguersi, che sfocia talvolta in comportamenti aggressivi o violenti.

Con il termine “bullismo” s’intende definire un comportamento aggressivo e ripetitivo nei confronti di chi non è in grado di difendersi.

I ruoli di questo fenomeno sono ben definiti: da una parte abbiamo la figura del bullo, dall’altra abbiamo la figura della vittima.

La sofferenza fisica, psicologica e l’esclusione sociale, vengono vissute da bambini e ragazzi che, senza sceglierlo, si ritrovano a vestire questo ruolo, subendo ripetute umiliazioni.

Le principali caratteristiche che permettono di definire un episodio, con l’etichetta di bullismo, sono l’intenzionalità del comportamento aggressivo, la sistematicità delle intenzioni aggressive, fino a divenire persecutorie, e il ruolo di potere che si instaura tra persecutore e vittima.

La “categoria” maggiormente coinvolta è quella degli adolescenti.

La modalità consiste nell’offendere, prendere in giro e usare violenza contro i più deboli.

L’atto di bullismo può essere **diretto**: manifestandosi in attacchi aperti nei confronti della vittima, questa modalità è più comune tra i ragazzi;

oppure **indiretto**: dove la vittima viene isolata dal gruppo dei coetanei, questa modalità è più comune tra le ragazze.

La vittima, in molti casi, tende a non parlare della situazione che vive, né in famiglia, né con gli amici, tutto questo per il senso di vergogna che prova.

Gli atti di bullismo si manifestano principalmente nelle scuole, nel mondo del lavoro e nei luoghi di aggregazione.

2.2) DEFINIZIONE CYBER-BULLISMO

Atto aggressivo, prevaricante o molesto compiuto tramite strumenti telematici (sms, mail, siti web, chat, etc.).

Il “cyber-bullismo” è la “variante moderna” del bullismo, in cui le azioni offensive non avvengono di persona ma sono filtrate attraverso lo schermo di un dispositivo elettronico. Di solito, questa forma di prevaricazione avviene tramite social, in particolare, quelli che garantiscono l’anonimato. Questo tipo di bullismo è in preoccupante e velocissimo aumento, perché è più facile da realizzare, proprio per il fatto che il tutto avviene in modo anonimo.

Come per il bullismo, anche il cyber-bullismo si divide in **diretto** o **indiretto**.

Diretto: il bullo utilizza strumenti di messaggistica istantanea (sms, mms, chiamate etc.) che hanno un effetto diretto sulla vittima, perché diretti esclusivamente a lei.

Nella modalità **indiretta** il bullo utilizza social pubblici (social network, blog, etc.) dove, anche altre persone possono leggere messaggi, vedere foto e video che vengono diffusi.

In molti casi, i cyberbulli sono persone che la vittima conosce personalmente.

Una recente ricerca vede 3 ragazzi su 10 vittima di cyberbullismo e il 72% di loro lo reputa il fenomeno sociale più pericoloso del momento.

Spesso le vittime vengono prese di mira per motivi banali, ma le conseguenze di questo, in molti casi, sono drastici: isolamento, rifiuto della scuola, depressione, fino ad arrivare a gesti estremi come il suicidio.

Il cyberbullismo, rispetto al bullismo è molto più complicato da gestire e da combattere, intanto proprio per l’anonimato, ma soprattutto perché è in forma costante.

Ad es. il bullismo viene subito dalla vittima di persona e soltanto nel lasso di tempo in cui bullo e vittima si ritrovano nello stesso contesto, mentre nel cyberbullismo l’attacco avviene in maniera costante e continua, sia a casa che fuori, sette giorni su sette, sempre e ovunque, costringendo la vittima a sentirsi persa, senza vedere un via d’uscita.

3) SOGGETTI BULLISMO E CYBER-BULLISMO

- **Bullo dominante:** classicamente, colui il quale utilizza la propria sicurezza e maggiore prestanza fisica per sottomettere e umiliare la vittima. Spesso le sue azioni sono legate e crescono in proporzione alla popolarità che da esse deriva nel gruppo sociale. Il bullo è quasi sempre insofferente alle regole e non mostra nessun tipo di empatia nei confronti della vittima.

Si riconoscono diversi “sottotipi” di bullo:

- **Bullo ansioso:** quest'ultimo si distingue dal bullo ordinario per il fatto che non mostra una tale sicurezza, ma anzi, interiormente è molto insicuro.
- **Bullo gregario:** anche definito “bullo passivo”. Questi costituiscono gruppi di due o tre persone che assumono il ruolo di fomentatori e sono seguaci del bullo dominante. Pur non prendendo iniziative, intervengono rinforzando il bullo dominante e ne eseguono gli ordini, aiutando e sostenendo quest'ultimo.

Non è raro che il bullo possa soffrire di disturbi specifici dell'apprendimento, ipercinetici, cognitivi o empatici.

- **Vittima:** la vittima è il bersaglio del bullo.

Si distinguono poi diverse sottocategorie di vittima:

- **Vittima passiva:** non provoca il bullo, ha una bassa autostima e tende ad isolarsi e non cercare aiuto. La sua passività porta il bullo a perpetuare le sue azioni. Vi è poi la
- **Vittima provocatrice:** è un soggetto che, con il suo comportamento, provoca gli attacchi degli altri.
- **Vittima collusa:** non viene isolata socialmente, infatti in quel caso la reazione davanti alle prepotenze è recitare la parte del debole e del goffo.
- **Vittima-bullo:** è un caso particolare di vittima. Uno stesso soggetto può essere vittima in un contesto, ad esempio la propria classe, e bullo in un altro, ad esempio con soggetti di età inferiore.

Figure intermedie

Esistono poi altre figure intermedie tra vittima e bullo, che giocano una parte nel fenomeno del bullismo. Esse sono:

- **Seguaci del bullo:** sostanzialmente i suoi “scagnozzi”. Vedono nel bullo il loro capobrancio e lo appoggiano nelle azioni vessatorie, prendendone parte in maniera attiva.
- **Sostenitori del bullo:** quei soggetti che pur non prendendo parte attiva alle azioni vessatorie, le sostengono, esprimendone approvazione.
- **Spettatori:** coloro i quali hanno, rispetto a scenari di bullismo, un atteggiamento passivo e neutrale, non schierandosi con nessuna delle parti.
- **Difensori della vittima:** sono quei soggetti che, caratteristicamente, hanno un alto grado di autostima e coscienza empatica e sociale. Reputano insopportabile l’atteggiamento del bullo verso la vittima e cercando di difendere quest’ultima.

Il **cyberbullismo**, a differenza del bullismo tradizionale in cui il bullo si confronta faccia a faccia con la vittima, rinforza il danno alla cybervittima a causa della natura virtuale del cyberspazio:

il bullo può nascondersi dietro uno schermo, umiliare la vittima e divulgare materiale offensivo ad un vasto pubblico;

il cyberbullo crede di fare le azioni sopra descritte in modo anonimo, senza la paura di essere scoperto e punito;

il danno per la vittima assume dimensioni amplificate e non arginabili perché l’azione viene divulgata nello spazio virtuale.

4) RUOLI E RESPONSABILITÀ

1. INCARICATO DELL'ORATORIO:

- Individua attraverso il Consiglio Oratoriano un referente del bullismo e cyberbullismo;
- Involge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità pastorale.
- Promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni ed istituzioni locali, coinvolgendo giovani, animatori e genitori che frequentano l'oratorio.
- Prevede azioni culturali ed educative rivolte ai giovani, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

2. IL REFERENTE “BULLISMO E CYBERBULLISMO”:

- Promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyber-bullismo attraverso progetti interni che coinvolgano genitori, ragazzi e animatori del centro.
- Coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e giovani;

3. IL CONSIGLIO PASTORALE:

- Promuove scelte educative, anche in collaborazione con altri enti/realtà in rete, per la prevenzione del fenomeno.

4. IL CONSIGLIO ORATORIANO:

- Pianifica attività istruttive e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli adolescenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscono la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
- Favorisce un clima collaborativo all'interno del centro e nelle relazioni con le famiglie.

5. L'ANIMATORE:

- Valorizza nella propria attività con i minori una modalità di lavoro di tipo cooperativo e prevede spazi di riflessione adeguati al livello di età degli adolescenti.
- Può denunciare tempestivamente ai responsabili del centro giovanile eventuali episodi di bullismo di cui è venuto a conoscenza o a cui ha assistito personalmente.
- Può attenzionare e rivolgersi con sensibilità a quei giovani che spesso sono soli e tristi nei cortili o nei corridoi e segnalarli ai responsabili.
- Può mostrarsi come mediatore disponibile all'ascolto ed alla comprensione nella gestione di piccoli conflitti tra i giovani.

5) NORMATIVA

La normativa, principalmente, fa riferimento ad una realtà scolastica.

Noi però, come centro giovanile e di aggregazione, siamo chiamati a farvi riferimento.

- La **Direttiva Ministeriale n. 16 del 5 febbraio 2007** designa le linee di indirizzo generale e di azione a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo. Il Ministero vuole mettere a disposizione delle autonomie scolastiche un insieme di opportunità, risorse e strumenti ulteriori di supporto per lo svolgimento del loro compito, in un rapporto di collaborazione con le altre istituzioni territoriali e agenzie educative in un'ottica di sviluppo di azioni interistituzionali e di sinergia che convergano dentro la scuola. Prima di passare alla individuazione delle linee di azione e di supporto che si intende offrire alle scuole è opportuno soffermarci sulle sanzioni disciplinari nei confronti degli studenti, al fine di comprendere le finalità della relativa regolamentazione normativa e fornire chiarimenti interpretativi.

Finalità educative e indicazioni interpretative in materia di sanzioni disciplinari:

Il D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 afferma il principio innovativo per cui la sanzione irrogata, anziché orientarsi ad "espellere" lo studente dalla scuola, deve tendere sempre verso una responsabilizzazione del discente all'interno della comunità di cui è parte. Si deve puntare a condurre colui che ha violato i propri doveri non solo ad assumere consapevolezza del disvalore sociale della propria condotta contra legem, ma anche ad attuare dei comportamenti volti a "riparare" il danno arrecato. Il DPR 249/98 (Statuto delle studentesse e degli studenti) prevede all'art. 4 che le scuole adottino un proprio regolamento disciplinare. Ai sensi dell'art. 4 comma 7 D.P.R. n. 249/1998, la regola generale è che "il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori a quindici giorni".

Ciò non di meno, come è stato chiarito anche dalla giurisprudenza amministrativa, il divieto di disporre un allontanamento superiore a quindici giorni, posto dal comma 7, può essere derogato quando ricorrono due ipotesi eccezionali e tassative di particolare gravità previste dal successivo comma 9:

- 1 - quando siano stati commessi reati,
- 2 - quando vi sia pericolo per l'incolinità delle persone.

Azioni a livello nazionale

Ai Dirigenti scolastici, ai docenti, al personale ATA e ai genitori è affidata la responsabilità di trovare spazi per affrontare il tema del bullismo e della violenza attraverso un'efficace collaborazione nell'azione educativa volta a sviluppare negli studenti valori e comportamenti positivi e coerenti con le finalità educative dell'istituzione scolastica. Particolarmente importante sarà la collaborazione tra questo Ministero e il Ministero dell'Interno, al fine di affrontare il fenomeno del bullismo sia da un punto di vista preventivo che investigativo, e con il Servizio di Polizia Postale e delle Comunicazioni che è

istituzionalmente impegnato nel costante monitoraggio della rete internet per raccogliere elementi utili alla prevenzione e repressione dei reati in genere, ivi comprese le varie forme di bullismo e violenza giovanile. Verranno inoltre studiati e messi in opera dei sistemi di sicurezza per proteggere le reti delle scuole dall'utilizzo illegittimo dei terminali (compresi reati di violazione del diritto alla privacy e lesivi della dignità personale).

- La **Legge 29 maggio 2017, n. 71**, stabilisce le disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.

L'art. 1 (finalità e definizioni) stabilisce che per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo. Al co. 3 del medesimo articolo, si afferma che per «gestore del sito internet» si intende il prestatore di servizi della società dell'informazione, diverso da quelli di cui agli articoli 14, 15 e 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, che, sulla rete internet, cura la gestione dei contenuti di un sito in cui si possono riscontrare le condotte di cui al comma 2.

Altre normative di riferimento:

- dagli **artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana**;

- dalla **direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007** recante “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia

di utilizzo di ‘telefoni cellulari’ e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione

di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”;

- dalla **direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007** recante “Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità

scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”; dalle linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015;

- dagli **artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale**, recanti la normativa su ingiuria,

diffamazione, minaccia, trattamento illecito dei dati personali, ammonimento da parte del Questore;

- dagli **artt. 2043-2047-2048 Codice Civile**;

- dalla **Legge n.71/2017** “Disposizioni sulla tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”.

6) LINEE D'AZIONE

N.B. *Le linee d'azione che si intende utilizzare fanno riferimento a quei casi che sono "meno gravi", se il fenomeno è perpetuato nel tempo ed è di una certa entità, si farà sempre e comunque riferimento alla normativa e si provvederà a contattare le autorità competenti.*

Sono previste 4 fasi:

- 1) SEGNALAZIONE,**
- 2) VALUTAZIONE,**
- 3) SCELTA DELL'INTERVENTO,**
- 4) MONITORAGGIO**

Prima di definire un comportamento come bullismo o cyber-bullismo, ovviamente si procederà a valutare la situazione, cercando quegli elementi di sistematicità propri del bullismo e del cyber-bullismo, se ci si rende conto che gli atteggiamenti rientrano in questa definizione si procede come segue.

Si intende dare importanza e avere attenzione non solo verso la vittima e il bullo, ma si procederà a valutare tutta la situazione che fa "da contorno" alle persone coinvolte in un eventuale caso di bullismo o cyber-bullismo.

Se si dovesse ricevere una segnalazione o si dovesse assistere a dei comportamenti che riportano l'attenzione verso questi fenomeni, si procederà alla valutazione della gravità della situazione, successivamente (facendo riferimento alla normativa) si sceglieranno le azioni da intraprendere. La prima cosa da fare sarà, in ogni caso, cercare un colloquio con i genitori dei ragazzi coinvolti.

Intervento vittima:

Per prima cosa si procederà alla "tutela" della vittima, facendola allontanare da eventuali situazioni spiacevoli e/o di pericolo, accogliendola in un luogo tranquillo e riservato, ma non isolato.

L'intenzione è quella di non "colpevolizzare" la vittima ma di mostrarle sostegno, rassicurandola sul fatto che l'oratorio sostiene le persone che hanno necessità di un aiuto.

Si cercherà un dialogo in cui si cercherà di capire quali sono le emozioni e le sensazioni dell'ipotetica vittima, al fine di valutare un intervento.

Se si valuterà che la situazione non rientra in un caso di bullismo o cyber-bullismo non si procederà con un'ulteriore segnalazione, verranno comunque allertati i genitori del ragazzo/a.

Intervento bullo:

Anche col bullo si cercherà un luogo in cui discutere che sia tranquillo ma non isolato, per favorire il dialogo.

Inizialmente verrà esposto all’ipotetico bullo ciò di cui gli operatori sono a conoscenza, ma si rimarrà comunque aperti all’ascolto, dando una forte attenzione alla versione del ragazzo/a.

Anche in questo caso si provvederà tempestivamente a contattare le famiglie del ragazzo/a. Se dal dialogo si evince un atteggiamento di prevaricazione verso una o più vittime si cercherà di far riflettere il ragazzo sulla gravità della situazione, proponendogli sempre e comunque uno scambio alla pari, sostenendolo nella ricerca di un atteggiamento che possa porre fine ad eventuali comportamenti dannosi.

Lo scopo ultimo sarà quello di integrare il ragazzo all’interno dell’oratorio, grazie alla collaborazione degli operatori si proverà ad inserire l’adolescente in un percorso idoneo alla sua crescita e che miri all’accrescimento del senso civico del ragazzo stesso.

Nel caso in cui fossero coinvolte più vittime e/o bulli, le azioni da intraprendere saranno quelle viste sopra.

Lo scopo ultimo di queste azioni è quello di cercare di far ragionare insieme vittima e bullo, favorendo la nascita di un dialogo tra i ragazzi coinvolti. Questo servirà per appianare in maniera “naturale” le divergenze tra i due.

N.B. Il tutto avverrà sotto il consenso dei genitori

7) SCHEMA DI SEGNALAZIONE

La seguente scheda sarà disponibile all'interno del centro, in dei punti ben visibili, potrà essere compilata in oratorio oppure in un altro luogo. Sarà uno strumento utile a ricevere le segnalazioni.

Anche in questo caso è richiesto di lasciare il numero telefonico di almeno un genitore, che verrà contattato prima di fare qualsiasi cosa.

DATA	STRUTTURA	
ANIMATORI/ALLENATORI PRESENTI	DOVE È ACCADUTO	
MOTIVO DELLA SEGNALAZIONE		
CHI HA FATTO COSA	CHI ERA PRESENTE	
È UN EPISODIO ISOLATO?	SI	NO
DA QUANTO TEMPO ACCADE?		
NOME DEL SEGNALANTE		
INFORMAZIONI CHE VUOI LASCIARE		
NUMERO DI TELEFONO DI ALMENO UN GENITORE		